SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

si troverebbero gli ultimi dell'unico ruolo che si vuol fare.

Essendo essi divisi in due categorie e ricevendo uno stipendio di 1000 a 1200 lire, si troverebbero per questo alla coda dei cancellieri di pretura ed altri meglio retribuiti, e svanirebbe la speranza che avevano di un più lieto e sollecito avvenire.

In questo stato di cose mi permetto di pregare la Commissione e l'onorevole guardasigilli a voler dichiarare in quest'articolo che i vice-cancellieri di Corte d'appello prendano la loro classificazione a seconda della data della loro nomina, prescindendosi dal maggiore o minore stipendio di categoria.

In questa maniera essi potranno, con giustizia, essere classificati con tutti gli altri funzionari di cui ho parlato, altrimenti questa classifica proposta dall'onorevole guardasigilli si tradurrebbe in una ingiustizia, in sfregio quasi di questi tali vice-cancellieri aggiunti, i quali non avrebbero più nè prospettiva, nè avvenire.

Avrei melto altro a dire ed a spiegare in proposito, ma il tempo incalza, è urgente che questo disegno sia esaurito, epperò fo punto.

Perciò, come conclusione di queste mie poche osservazioni, io propongo alla Camera questa aggiunzione all'articolo testè letto:

« I vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello, saranno classificati unicamente secondo l'anzianità di grado. »

Spero che l'onorevole guardasigilli non troverà difficoltà ad accogliere questa aggiunzione, che tende a riconoscere un diritto ed una posizione imprescindibile.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Bene diceva l'onorevole Della Rocca che la classe dei vice-cancellieri aggiunti presso le Corti d'appello è una classe anomala; e veramente se fosse il caso di por mano ad una riforma della legge giudiziaria in questa parte, credo che nulla si potrebbe fare di meglio che depennarla, al pari di quella dei vice-cancellieri aggiunti presso le altre autorità giudiziarie. Voi comprendete infatti, o signori, come sia cosa veramente poco logica l'avere il vicario del vicario nelle funzioni di cancelleria.

Ma non è questo il momento di pensare a riforme più larghe. L'articolo che noi discutiamo non si occupa che di una cosa sola, vale a dire della parificazione degli stipendi.

Attualmente i vice-cancellieri aggiunti di cui parla l'onorevole Della Rocca, non hanno che lo stipendio di 1200 o 1000 lire. Sono divisi in due categorie, delle quali l'una gode dello stipendio di lire 1200, l'altra di lire 1000.

Colla disposizione di questo articolo noi pareg-

giamo questi funzionari a quelli che godono di migliori stipendi, cioè degli stipendi di lire 1800, 1600, 1400 e 1200.

Conseguirà da questa disposizione che i vice-cancellieri aggiunti presso le Corti di appello avranno in avvenire un trattamento migliore. Ma l'onorevole Della Rocca teme che rimangano pregiudicati nella loro carriera e che si trovino posposti negli avanzamenti ad altri funzionari che ora sogliono primeggiare.

Osserverò innanzitutto che non è certamente scritto in alcuna parte nella legge che questi vice-cancellieri aggiunti presso le Corti di appello abbiano alcuna prelazione sopra gli altri funzionari coi quali verrebbero accomunati quanto allo stipendio. Quello che avviene nell'uso, nella pratica corrisponde probabilmente a quello che dice l'onorevole Della Rocca; ma siccome il Governo ha tenuto finora un conto speciale delle funzioni che esercitano i vice-cancellieri aggiunti nelle Corti di appello, così seguiterà a mantenere lo stesso conto per l'avvenire. Applicherà ad essi quelle norme che abbiamo già precedentemente discusse ed approvate intorno al modo di collecare in graduatoria i funzionari che sono divisi in diverse categorie. Nella graduatoria generale, per coloro i quali hanno uno stipendio eguale, si terrà conto della loro anzianità di grado; per coloro poi che hanno diverso lo stipendio, la superiorità dello stipendio sarà la norma prevalente negli avanzamenti di categoria.

Seguendo queste norme, non è da temersi che avvengano delle conseguenze ingiuste e nocive alla condizione in cui si trovano i vice-cancellieri aggiunti presso le Corti di appello. Essi continueranno a mantenere la loro posizione di diritto che è creata dalla legge giudiziaria, poichè noi non la mutiamo; in questa parte: acquisteranno un migliore trattamento quanto allo stipendio, e negli avanzamenti non di grado, ma di semplice stipendio, correranno quella sorte che è comune a tutti i funzionari che appartengono ad una classe divisa in diverse categorie di stipendi.

Parmi che con queste spiegazioni siano dileguati i.timori manifestati dall'onorevole Della Rocca.

Io lo pregherei quindi di non volere insistere nella sua proposta, la quale mi pare che ingenererebbe qualche difficoltà, invece di escluderla.

MORRONE. A me preme di dare uno schiarimento per questa classe di pubblici funzionari, che l'onorevole Della Rocca giustamente chiamava anomala. Di vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello non ne abbiamo che settantadue; sorsero nel 1866 e furono presi dalla classe dei commessi, perchè allera il personale delle cancellerie si componeva